

Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata

64015 Nereto (TE) Sede Amministrativa in Via Aldo Fabrizi,2 Sant'Omero (TE) P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825

Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Prot. n.

Sant'Omero, 21 Dicembre 2015

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – COMUNE CIVITELLA DEL TRONTO.

(CIG: 65299182CD)

1. ENTE AGGIUDICATARIO – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA:

Unione dei Comuni "*Città Territorio della Val Vibrata*" – Via Aldo Fabrizi, 2 – 64027 Sant'Omero (TE) – Tel e Fax 0861/851825 – C.F. e P.I.: 01438600676.

2. OGGETTO DELL'APPALTO:

Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Civitella del Tronto.

Le modalità, i termini e tutti i patti e le condizioni di svolgimento dei servizi in oggetto sono descritte compiutamente nello schema di capitolato speciale d'appalto allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio n. 607 del 11.11.2015.

3. DURATA DELL'APPALTO:

Mesi 18 (quattordici) decorrenti dalla data di affidamento del Servizio. L'inizio del servizio potrà avvenire, eventualmente, anche in pendenza della stipulazione del contratto come previsto dall'art. 29, comma 2, del capitolato speciale d'appalto.

4. IMPORTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto posto a base d'asta viene determinato in € 200.000,00 (duecentomila/00), I.V.A. esclusa, per l'intero periodo contrattuale oltre € 1.500,00 (diconsi millecinquecento/00), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

L'appalto sarà aggiudicato con asta pubblica con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 valutabile in base ai seguenti elementi:

A	Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta	Max punti 30
В	Prezzo offerto per la costituzione diritto di usufrutto	Max punti 5
С	Criterio tecnico - qualitativo	Max punti 65
	TOTALE	Max punti 100

A) Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta

All'offerta economica il punteggio è attribuito in relazione alla percentuale di ribasso offerta fino ad un massimo di punti 30 (trenta) come esplicitato nella tabella che segue:

Percentuale di ribasso	Punteggio corrispondente
< 1%	0
1%	1
2%	2
3%	3
4%	4
5%	5
6%	6
7%	7
8%	8
9%	9
10%	10
11%	11
12%	12
13%	13
14%	14
15%	15
16%	16
17%	17
18%	18
19%	19
20%	20
21%	21
22%	22
23%	23
24%	24
25%	25
26%	26

27%	27
28%	28
29%	29
30%	30

Si precisa che in caso di ribasso rappresentato da un numero decimale sarà assegnato un punteggio analogo (es: 20.3% = 20.3 punti).

B) Prezzo offerto per la costituzione diritto di usufrutto

Con specifico riferimento al prezzo offerto per la costituzione del diritto di usufrutto sui mezzi di proprietà comunale da impiegare per lo svolgimento del servizio il punteggio è attribuito in relazione al prezzo offerto fino ad un massimo di punti 5 (cinque) come esplicitato nella tabella che segue:

Prezzo offerto	Punteggio corrispondente
€ 1.000	0
€ 2.000	1
€ 3.000	2
€ 4.000	3
€ 5.000	4
€ 6.000	5

Il canone offerto, che è annuale e non soggetto a revisione per tutta la durata del contratto, deve essere a pena di esclusione di importo superiore o uguale alla somma di € 1.000,00 (mille/00), ai sensi dell'art. 10 del capitolato speciale d'appalto, stabilendo che il rialzo potrà avvenire unicamente di mille in mille come riportato nella tabella che precede.

C) Criterio tecnico - qualitativo

Con specifico riferimento al punteggio di 65 punti attribuibili in relazione al criterio tecnicoqualitativo l'attribuzione del relativo punteggio avverrà con le modalità di seguito precisate: verranno comparate a raffronto le proposte formulate dai concorrenti e attribuito il punteggio risultante dalla somma dei sub punteggi attribuiti dalla Commissione in esito alla valutazione dei sub criteri di seguito indicati.

A 1) Programma di esercizio

max punti 38

La valutazione avverrà sulla base delle indicazioni fornite dall'offerente, secondo il seguente schema:

a - Modalità gestione di imprevisti ed emergenze, sia con riferimento a guasti o	Max punti 33
incidenti ai mezzi, con l'indicazione delle modalità di sostituzione degli	
autobus, sia con riferimento all'assenza di personale e alle modalità di	
adeguamento dinamico dell'organizzazione del servizio alle modifiche	
apportate o subite dallo stesso (variazione calendari - orari - percorsi,	
sospensioni, scioperi, ecc.)	
b - Sistemi di controllo adottati dall'impresa, specificando la frequenza, le	Max punti 5
modalità, gli interventi correttivi e le conseguenze dirette sulla gestione del	
personale e del servizio	

a - Istituzione di nuove linee di servizio oltre le sei già istituite con utilizzo di mezzi nella disponibilità del concorrente a titolo di proprietà, usufrutto, locazione finanziaria ovvero riservato dominio. I mezzi impiegati per le nuove linee dovranno avere le caratteristiche di immatricolazione necessarie allo svolgimento del servizio e dovrà essere indicata la targa e l'anno di immatricolazione.	•
b - Disponibilità di ulteriori automezzi per le sostituzioni (oltre quelli obbligatoriamente previsti dal capitolato). Dovrà essere indicata la targa e l'anno di immatricolazione. N. 1 punto per ogni ulteriore automezzo.	1
c - Aumento dei Km per le attività parascolastiche in aggiunta ai Km obbligatoriamente previsti dal capitolato. Dovranno essere indicati i Km in aumento. Verranno attribuiti n. 1 punto per ogni 200 Km aggiuntivi.	

La realizzazione delle proposte migliorative non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione ed è vincolante per il concorrente in caso di aggiudicazione.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'Impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

L'offerta dell'aggiudicatario dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l'esecuzione dei servizi, nessuna esclusa.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Possono partecipare tutti i concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006.

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale:

- 1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- 2) Non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 e s.m.i. ovvero che essi siano conclusi;
- 3) Di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- 4) Di non partecipare in più di raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale qualora si partecipi in un raggruppamento o consorzio.

B) Requisiti d'idoneità professionale:

- 1) Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative;
- 2) Possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone;
- 3) Essere titolare di autorizzazione al noleggio da rimessa con conducente mediante autobus o di concessione di servizio pubblico di linea con abilitazione al noleggio da rimessa.

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

1) Dichiarazione di n. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;

- 2) Dichiarazione concernente l'aver maturato un fatturato globale d'impresa pari ad almeno € 600.000,00 negli ultimi tre esercizi (2014, 2013, 2012) ed un importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara pari ad almeno € 200.000,00 (base d'asta) annui, IVA esclusa, negli ultimi tre esercizi (2014, 2013, 2012);
- **D)** Requisiti di capacità tecnica e professionale:
 - 1) Risultanti dall'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.

I requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale devono essere posseduti e autocertificati:

- nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate: da ciascuna impresa partecipante;
- nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 del Codice Civile, costituiti anche in forma di società consortile, dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci;
- per gli altri consorzi, costituiti anche in forma di società consortile: dal consorzio/società e dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre, indicati nella domanda di partecipazione.

I requisiti di capacità economica e finanziaria:

- a) voce C1 le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 devono essere presentate:
 - dalla mandataria, in caso di raggruppamento di imprese;
 - dal capogruppo, nei consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c.;
 - dal consorzio/società per gli altri consorzi/ società consortili.
- **b)** voce C2 deve essere posseduta ed <u>autocertificata:</u>
 - per le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa partecipante, nelle misure minime del 60% per la mandataria e del 15% per la mandante;
 - per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 60% per la capogruppo e del 15% per ogni altro consorziato/socio;
 - per gli altri consorzi/società consortili, dal consorzio/società. A tal fine viene computato in capo al consorzio il requisito anche se posseduto dai consorziati/soci indicati nella domanda di partecipazione come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti e autocertificati:

- a) voce D1:
 - per le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa partecipante;
 - per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, da ciascun consorziato/socio;
 - per gli altri consorzi/società consortili, dal consorzio/società. A tal fine viene computato in capo al consorzio il requisito anche se posseduto dai consorziati/soci indicati nella domanda di partecipazione come esecutori.

Il requisito di cui al precedente voce D1 deve risultare dall'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi prestati in favore di privati, l'effettuazione effettiva delle prestazioni è dichiarata da questi o, in mancanza, dagli stessi concorrenti.

7. **AVVALIMENTO:**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è previsto il ricorso all'istituto dell'avvilimento per la dimostrazione dei possesso requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

A tal fine, il concorrente dovrà:

- 1) presentare una dichiarazione, verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, compilando il punto 14 dell'Allegato 2 (dichiarazione cumulativa);
- 2) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante quanto richiesto alle lettere c), d) ed e) dell'art. 49 secondo lo schema di cui all'Allegato 5;
- 3) allegare originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente e l'impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell'appalto, dovranno comunicare nei termini concordati con l'Amministrazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l'esecuzione dell'appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

8. CAUZIONE PROVVISORIA:

Per partecipare alla gara è necessaria, pena l'esclusione, la costituzione della cauzione provvisoria pari ad € 6.000,00 (diconsi Euro seimila/00), pari al 2% dell'importo a base di gara.

Le imprese partecipanti che si avvalgono del beneficio di cui all'art. 75, comma 7, del citato D.Lgs. 163/2006 (cauzione a garanzia dell'offerta ridotta del 50%), <u>devono allegare</u> idonea documentazione relativa alla propria certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

La garanzia può essere prestata:

- a) assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente.
- b) a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

In queste ultime tre ipotesi le fidejussioni devono contenere espressamente le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; agli altri concorrenti le cauzioni verranno restituite entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace.

Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti costituite o costituende, di consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, la garanzia fideiussoria è presentata dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

9. **SOPRALLUOGO:**

Si precisa che è obbligatoria, pena esclusione, l'effettuazione di un sopralluogo dei percorsi da effettuare, come descritti nell'allegato B del capitolato speciale d'appalto in presenza di personale del servizio scuola. Sono ammesse pertanto alla gara gli operatori economici che avranno effettuato il sopralluogo ed ottenuto la relativa dichiarazione di presa visione dei percorsi, rilasciata dal Responsabile del servizio scuola del Comune di Civitella del Tronto o da un suo delegato.

Effettua il sopralluogo il legale rappresentante dell'operatore economico oppure un'altra persona munita di apposita delega scritta. Ogni legale rappresentante o suo delegato potrà rappresentare un solo operatore economico. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti costituite o costituende, di consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, può effettuare il sopralluogo il legale rappresentante dell'operatore economico capogruppo o un suo delegato, oppure il legale rappresentante di una delle imprese riunite.

I predetti titoli di rappresentatività dovranno essere consegnati in originale o copia autenticata al Responsabile del servizio scuola lo stesso giorno stabilito per il sopralluogo. Al termine del sopralluogo sarà rilasciata la dichiarazione di presa visione dei percorsi, che dovrà poi essere allegata alla documentazione a corredo dell'offerta.

10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

I concorrenti potranno partecipare alla procedura aperta facendo pervenire entro le ore 12,00 del **20 gennaio 2016** apposito plico chiuso, contenente tutta la documentazione di gara richiesta dal presente bando.

Il plico deve essere indirizzato a: UNIONE DEI COMUNI "CITTÀ TERRITORIO DELLA VAL VIBRATA" – Via Aldo Fabrizi, 2 – 64027 Sant'Omero (TE).

Oltre il termine suddetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra offerta precedente; in caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, quelle successive alla prima saranno considerate inesistenti. I plichi pervenuti in ritardo non saranno aperti. L'Unione dei Comuni non prenderà in considerazione i timbri postali di spedizione e di arrivo, ma esclusivamente il timbro e l'orario di arrivo del plico all'Ufficio Protocollo.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, deve essere chiuso e sigillato, o con ceralacca o con apposizione sui lembi di chiusura di timbro e firma del titolare o legale rappresentante della ditta (nel caso di raggruppamento da almeno una delle ditte) e deve recare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara mediante l'apposizione, in modo ben visibile, della seguente scritta: "NON APRIRE – Offerta per l'affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel Comune di Civitella del Tronto".

L'invio del plico può essere effettuato:

- recapito a mano all'Ufficio Protocollo, il quale provvederà a rilasciare timbro di avvenuta ricezione. Il recapito a mano va effettuato entro le ore 12.00 del giorno fissato per la scadenza della presentazione delle offerte;
- inoltro tramite i servizi postali con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine si precisa che come data di presentazione vale la data del protocollo e che, pertanto, la stessa dovrà comunque pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando l'Ente sollevato da qualsiasi

responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

11. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

- 1) Il plico dovrà contenere quattro buste separate e chiuse e precisamente:
 - a) una busta recante l'indicazione "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA";
 - **b)** una busta recante l'indicazione "OFFERTA TECNICO QUALITATIVA";
 - c) una busta recante l'indicazione "OFFERTA PER LA COSTITUZIONE DELL'USUFRUTTO";
 - d) una busta recante l'indicazione "OFFERTA ECONOMICA".
- 2) La busta a) recante l'indicazione "Documenti per l'ammissione alla gara" dovrà contenere quanto segue:
 - I. Domanda di partecipazione alla gara in bollo, conforme all'Allegato 1 del presente disciplinare (che si prega di utilizzare), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore:
- II. Dichiarazione cumulativa attestante l'assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione, conforme all'Allegato 2 del presente disciplinare (che si prega di utilizzare), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (ovvero congiuntamente agli altri soggetti indicati nelle note dell'Allegato 1) e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore;
- **III.** (eventuale) Dichiarazione degli amministratori in carica muniti di poteri di rappresentanza, conforme all'Allegato 3;
- **IV.** Dichiarazione di presa visione dei percorsi redatta utilizzando l'Allegato 4, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona da questi delegata con atto scritto, resa di fronte al Responsabile del servizio scuola o dipendente dallo stesso delegato e debitamente controfirmata;
- V. Idonea referenza rilasciate da istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
- VI. Cauzione provvisoria pari € 6.000,00 (diconsi Euro seimila/00) da prestarsi con le modalità indicate nel punto 8 del presente bando;
- VII. (eventuale) Dichiarazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Avvalimento conforme all'Allegato 5 del presente disciplinare (che si prega di utilizzare);
- VIII. Ricevuta di versamento della contribuzione dovuta a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un importo di € 20,00 da effettuarsi con una delle seguenti modalità:
 - 1) versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.anticorruzione.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare copia della ricevuta del Servizio Riscossione Contributi;
 - 2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/ricerca_pdv/ricerca_pdv.html è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Ai fini del versamento della contribuzione dovuta in favore dell'Autorità in parola si specifica che il bisognerà indicare il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) della presente procedura.

3) La busta b), recante l'indicazione "OFFERTA TECNICO – QUALITATIVA", dovrà contenere una relazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante

dell'impresa comprendente tutti gli elementi utili all'attribuzione del punteggio previsto nel precedente art. 5 con riferimento al "programma di esercizio" e alle "proposte di migliorative del servizio".

La relazione e la documentazione comunque contenuta della busta b) non dovranno, a pena d'esclusione, contenere alcun riferimento al ribasso offerto per il servizio.

La relazione relativa all'Offerta Tecnico - Qualitativa dovrà essere contenuta in max 10 cartelle dattiloscritte (per cartella si intende un foglio dattiloscritto in formato A4). <u>Ulteriori cartelle o</u> documenti allegati non saranno oggetto di vantazione.

Le modalità di prestazione del servizio proposte dalla ditta concorrente nella relazione formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, obbligando l'appaltatore al loro pieno e assoluto rispetto.

4) La busta c) recante l'indicazione "OFFERTA PER LA COSTITUZIONE DELL'USUFRUTTO" dovrà contenere quanto segue:

OFFERTA DI GARA in bollo, conforme all'**Allegato 7**, (che si prega di utilizzare) indicante l'importo, espresso in cifre ed in lettere, superiore all'importo a base d'asta di € 1.000,00 che il concorrente offre a fronte della costituzione in suo favore del diritto di usufrutto sugli scuolabus di proprietà comunale.

L'importo offerto è riferito ad annualità e potrà essere assoggettato ad IVA secondo le indicazioni del Comune.

L'offerta, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, va redatta in modo chiaro e leggibile. Nell'ipotesi di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione a norma dell'art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924. Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria si intende al netto di ogni ulteriore onere relativo alla costituzione dell'usufrutto che rimane a carico dell'appaltatore/usufruttuario. A pena di esclusione, l'offerta di gara, senza altri documenti, va chiusa in un'apposita busta, interna, debitamente sigillata con ceralacca oppure con apposizione sui lembi di chiusura di timbro e firma del titolare o legale rappresentante dell'impresa, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara.

- OFFERTA DI GARA in bollo, conforme all'Allegato 6, (che si prega di utilizzare) indicante la misura della percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta, espressa in cifre ed in lettere. L'offerta, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, va redatta in modo chiaro e leggibile. Nell'ipotesi di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione a norma dell'art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924. Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicatane si intende comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti nel capitolato speciale. A pena di esclusione, l'offerta di gara, senza altri documenti, va chiusa in un'apposita busta interna, debitamente sigillata con ceralacca oppure con apposizione sui lembi di chiusura di timbro e firma del titolare o legale rappresentante dell'impresa, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara.
- 6) Tutti i documenti per partecipare alla gara vanno redatti esclusivamente in lingua italiana. L'Amministrazione si riserva, se lo ritiene necessario, di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati nei limiti di cui all'art. 46 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.

12. RIUNIONI DI IMPRESE:

È consentita la partecipazione alla gara dei raggruppamenti di imprese (art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., lett. d), e), f), f-bis) e dei consorzi (art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., lett. b) e c).

In tal caso, in ordine alla documentazione per la presentazione alla gara, trova applicazione il precedente art. 11 con le seguenti prescrizioni previste a pena di esclusione:

- **a)** <u>Domanda di partecipazione alla gara,</u> conforme all'Allegato 1 del presente disciplinare (che si prega di utilizzare) deve essere presentata e sottoscritta:
 - per i raggruppamenti di concorrenti già costituiti, dal rappresentante legale dell'impresa mandataria/del consorzio/del gruppo e deve indicare le imprese partecipanti alla riunione, nonché gli estremi del mandato costitutivo/atto costitutivo del consorzio/contratto;
 - per i raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, non ancora costituiti, dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti;
 - per i consorzi di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., lett. b) (consorzi fra società cooperative e consorzi fra imprese artigiane), lett. c) (consorzi stabili), in quest'ultimo caso costituiti anche in forma di società consortile, dal legale rappresentante del consorzio/società e deve indicare, qualora il servizio non fosse reso direttamente dal consorzio società, tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio concorre, nonché gli estremi dell'atto costitutivo.
- b) <u>Dichiarazione cumulativa attestante l'assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti dì partecipazione</u>, conforme all'Allegato 2 del presente disciplinare (che si prega di utilizzare), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere presentata e sottoscritta:
 - per i raggruppamenti di concorrenti già costituiti, dal rappresentante legale dell'impresa mandataria/del consorzio/del gruppo. La dichiarazione deve riferirsi, oltre che all'assenza delle cause di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara dell'impresa mandataria/del consorzio/del gruppo, anche a quelli posseduti dalle imprese, mandanti/consorziate/stipulanti. In alternativa, è consentita la presentazione delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti il raggruppamento rese dai rispettivi rappresentanti legali;
 - per i raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, <u>non ancora costituiti</u>, dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti alla costituenda riunione;
 - per i consorzi di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. lett.b) (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), lett. c) (consorzi stabili), in quest'ultimo caso costituiti anche in forma di società consortile, dal legale rappresentante del consorzio/società. La dichiarazione deve riferirsi, oltre che all'assenza delle cause di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara del consorzio/società, a quelli posseduti dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio concorre. In alternativa, è consentita la presentazione delle dichiarazioni da parte del consorzio/società e da parte dei consorziati/soci per conto dei quali il consorzio concorre rese dai rispettivi rappresentanti legali.
- c) <u>il versamento della contribuzione a favore dell'Autorità</u> è effettuato con le modalità di cui al precedente art. 11 dalla capogruppo o mandataria nel caso di raggruppamenti di concorrenti costituiti o costituendi (art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., lett. d), e), f), f-bis)) e dal consorzio (art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. lett. b, c).
- d) <u>l'offerta tecnico qualitativa</u>, dei raggruppamenti già costituiti deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo. L'offerta dei medesimi soggetti, ancora da costituire, è presentata dall'impresa mandataria/capogruppo e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti alla riunione.
- e) <u>l'offerta per la costituzione dell'usufrutto</u> dei raggruppamenti già costituiti deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo, utilizzando l'Allegato 7 (che si prega di utilizzare). L'offerta dei medesimi soggetti, ancora da costituire, è presentata dall'impresa mandataria/capogruppo e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti alla riunione, utilizzando l'Allegato 9 (che si prega di utilizzare).
- f) <u>l'offerta economica</u> dei raggruppamenti già costituiti deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo, utilizzando l'Allegato 6 (che si prega di utilizzare). L'offerta dei medesimi soggetti, ancora da costituire, è presentata dall'impresa mandataria/capogruppo e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti

alla riunione, utilizzando l'Allegato 8 (che si prega di utilizzare). L'offerta deve inoltre specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese partecipanti conferiranno, con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata capogruppo.

13. PROCURATORI:

Qualora l'offerta e/o la documentazione di cui ai precedenti siano sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante dell'impresa (ad eccezione dell'Allegato 4), esse dovranno essere corredate da copia autenticata del titolo e/o procura in base al quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario.

14. LAVORI DELLA COMMISSIONE DI GARA:

1. La commissione di gara sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il giorno **21 gennaio 2016** (giovedì) alle ore 11:00, presso la sede dell'Unione dei Comuni "*Città Territorio della Val Vibrata*", la Commissione di gara, in seduta pubblica, dopo aver verificato il rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte e la regolarità esterna dei plichi presentati, procederà all'ammissione dei concorrenti verificando non solo la completezza della documentazione contenuta nella busta a) recante l'indicazione "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA" ma anche il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal precedente art. 6, lettere C e D, come previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

- 2. Trascorso il termine assegnato, la Commissione si riunisce di nuovo in seduta pubblica e, qualora il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non sia provato, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla all'Autorità provvedimenti segnalazione del fatto per i di Qualora invece il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sia provato, il concorrente è ammesso con gli altri concorrenti non sorteggiati alla successiva fase, sempre in seduta pubblica, dell'apertura della busta b) contenente l'"OFFERTA TECNICO -**OUALITATIVA".**
- 3. La Commissione, verificata la completezza della documentazione della busta b), di seguito, ovvero in una o più sedute riservate, procederà ad effettuare l'esame delle offerte tecniche e ad assegnare i punteggi secondo i criteri di cui al precedente articolo 5. La commissione, in sede di esame, potrà chiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai progetti presentati.
- 4. Terminata la fase di esame dell'offerta tecnica, in seduta pubblica la commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse e procederà poi all'apertura della busta c) recante l'indicazione "OFFERTA PER LA COSTITUZIONE DELL'USUFRUTTO" dando lettura dei prezzi offerti e attribuendo i punteggi utilizzando la formula matematica di cui al precedente art. 5.
- 5. Successivamente, sempre in seduta pubblica, la commissione di gara procederà poi all'apertura della busta d) recante l'indicazione "OFFERTA ECONOMICA", dando lettura dei ribassi percentuali offerti e attribuendo i punteggi utilizzando la formula matematica di cui al precedente art. 5.
- 6. Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascuna ditta per l'offerta tecnica e per l'offerta economica), la commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente il servizio alla ditta che avrà conseguito il punteggio più alto, applicando l'art. 86 per la determinazione della soglia delle anomalie dell'offerta. A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
- 7. Qualora l'aggiudicatario e/o il concorrente che segue in graduatoria non siano compresi fra i

concorrenti sorteggiati ai sensi del precedente comma 2, il Responsabile del Settore Affari Generali richiede loro, di esibire, entro un termine compreso tra i 5 e i 10 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i .

- 8. Nel caso in cui venga presentata una sola offerta o risulti ammesso un solo offerente e, allo stesso modo, nel caso in cui vengano presentate <u>due sole offerte o ammessi due soli offerenti,</u> contestualmente alle operazioni di ammissione, si darà corso sia alle successive fasi riservate di valutazione dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente con assegnazione dei relativi punteggi sia alla fase pubblica di apertura dell'offerta economica; in entrambi i casi è comunque dovuta la richiesta della documentazione comprovante i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara nei tempi indicati al comma precedente.
- 9. Le sedute di gara relative all'ammissione dei concorrenti e all'apertura delle offerte economiche e delle offerte relative alla costituzione dell'usufrutto sono pubbliche. Durante le operazioni di gara possono rilasciare dichiarazioni esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero i loro delegati, muniti di delega scritta. La/e seduta/e di gara potranno essere sospese od aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche, senza che ciò dia diritto di comunicazione alle ditte partecipanti. Eventuali informazioni potranno essere richieste all'Ufficio S.A.C.S.S. (tel. 0861/918321 int. 3).

15. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA:

Oltre alle cause di esclusione dalla gara espressamente previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti:

- che non rispettino quanto stabilito dal presente disciplinare a pena di esclusione;
- che non possiedano i requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 6;
- che non comprovino i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- che non accettino anche una sola delle condizioni contrattuali poste dal Comune appaltante nel capitolato speciale;
- che partecipano alla gara contemporaneamente ad un consorzio (anche di cooperative) e siano contestualmente consorziati ad esso (l'esclusione sarà disposta sia nei confronti del consorzio sia dei singoli aderenti);
- che siano in rapporto di collegamento o di controllo ai sensi dell'art. 2359, e seguenti, del codice civile con altri operatori economici pure partecipanti alla gara (l'esclusione sarà disposta nei confronti di tutti gli operatori economici in rapporto di controllo);
- che presentino offerta, contemporaneamente e separatamente, ad un'associazione temporanea di impresa della quale siano aderenti, anche se mediante consorzio (l'esclusione sarà disposta sia nei confronti dell'associazione sia nei confronti dei singoli aderenti);
- che presentino offerta e siano prestatori di servizi contemporaneamente aderenti ad una associazione temporanea di imprese e ad un consorzio pure partecipante alla gara ma non aderente alla predetta associazione temporanea (l'esclusione sarà disposta nei confronti sia dell'associazione temporanea sia del consorzio e dei singoli aderenti);
- che non rispettino quanto stabilito dal precedente articolo 10 circa le modalità e i termini di presentazione dell'offerta;
- che omettano la presentazione anche di uno solo dei documenti o delle dichiarazioni indicati nel precedente articolo 11 e richiesti a pena d'esclusione;
- che non rispettino quanto stabilito dal precedente articolo 11 circa l'offerta economica o l'offerta per la costituzione del diritto di usufrutto;
- che presentino offerte parziali, in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato;
- che, partecipanti in riunioni di imprese, non osservino quanto stabilito dal precedente articolo 12.

16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:

- 1) La soglia di anomalia dell'offerta è individuata ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La stazione appaltante, se necessario, verificherà l'offerta anomala ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- 2) La stazione appaltante sottoporrà a verifica la prima migliore offerta e, ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte nella scheda di scomposizione del prezzo (busta c1), non siano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiederà precisazioni in merito con le modalità ed i termini espressamente indicati all'art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Nel caso in cui si dovesse escludere, perché giudicata anomala, la prima migliore offerta, si procederà ad esaminare progressivamente le successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

17. VARIANTI:

In sede di offerta non sono ammesse varianti alle prescrizioni del capitolato speciale, fatte salve le proposte migliorative scaturenti dall'offerta tecnica.

18. SUBAPPALTO:

II subappalto non è ammesso.

19. VALIDITÀ DELL'OFFERTA:

I concorrenti sono vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

20. AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:

- 1) L'aggiudicazione in sede di gara è provvisoria e diverrà definitiva soltanto dopo i controlli previsti dalla legge e l'esecutività del provvedimento di approvazione delle operazioni di gara da adottarsi da parte del Responsabile del Servizio.
- 2) Nei tempi (non superiori a 10 giorni) e con le modalità richieste con apposita comunicazione da parte della stazione appaltante, l'aggiudicatario, se non sia stato compreso tra i concorrenti sorteggiati, dovrà fornire la prova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Nel caso in cui il medesimo non fornisca la prova del possesso dei requisiti o non confermi le dichiarazioni rese in sede di gara, si applicherà quanto previsto dall'ari 48, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- 3) L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
- 4) L'aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- 5) Il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, tuttavia l'inizio del servizio potrà essere effettuato anche nelle more della stipula del contratto, come previsto dalla legge. La partecipazione alla presente procedura di gara comporta l'assunzione delle relative spese contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria.

21. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA:

1) In caso di revoca dell'aggiudicazione, di risoluzione del contratto o di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio, alla ditta classificata seconda nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in .sede di gara. Entro i termini di validità della offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione

- dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
- 2) La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio oggetto dell'appalto. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente, appositamente contattato, avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

II Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Dott. Agostino Di Antonio.

23. TRATTAMENTO DEI DATI DEI CONCORRENTI E ACCESSO AGLI ATTI:

- 1) Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:
- la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'appalto del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione dell'appalto;
- l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara o decadenza dell'aggiudicazione;
- i dati raccolti saranno utilizzati per il procedimento di gara e per tutti gli adempimenti connessi all'appalto di cui all'oggetto del bando;
- il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti avverrà presso il Comune di Civitella del Tronto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate;
- i dati forniti potranno essere comunicati o diffusi in esecuzione di norme di legge o di regolamento. In particolare, i dati forniti potranno essere comunicati: agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese; agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale dell'amministrazione.
 - Titolare del trattamento è il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco protempore. Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Agostino Di Antonio, incaricati del trattamento sono i componenti della commissione di gara e i dipendenti del servizio scuola. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 l'interessato ha diritto ad accedere ai dati personali, a chiederne rettifica, aggiornamento e cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento dei dati.
- 2) La stazione appaltante garantirà il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. Il diritto di accesso è differito per gli atti e le informazioni disciplinate dall'ari 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Unitamente alla presentazione dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione dì tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedano in presenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e previa notifica ai controinteressati. In mancanza della presentazione della prima citata dichiarazione, l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedano l'accesso nella forma di visione ed estrazione copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria.

24. DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI:

Il presente disciplinare, il bando di gara ed il capitolato speciale possono essere richiesti o ritirati presso gli uffici dell'Unione dei Comuni all'indirizzo indicato, oppure presso l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Civitella del Tronto.

Gli stessi documenti sono disponibili sul sito del Committente all'indirizzo <u>www.unionecomunivalvibrata.it</u> e sul sito istituzionale del Comune di Civitella del Tronto all'indirizzo www.comune.civitelladeltronto.te.it nella sezione notizie.

Non si effettua servizio di trasmissione via fax della suddetta documentazione.

Soltanto previo appuntamento con il competente servizio (0861/918321 int. 3 – Dott. Agostino Di Antonio) è possibile effettuare il sopralluogo dei percorsi previsti.

25. DISPOSIZIONI FINALI:

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti sulla materia e allo speciale capitolato d'appalto.

L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo, sospendere, annullare la procedura in qualunque momento precedente l'aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito.

Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio *on line* della Stazione appaltante e del Comune di Civitella del Tronto.

Il presente bando è composto da n. 25 articoli e dai seguenti allegati:

Allegato 1: Domanda di partecipazione;

Allegato 2: Dichiarazione cumulativa attestante l'assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione;

Allegato 3: Dichiarazione degli amministratori in carica muniti di poteri di rappresentanza;

Allegato 4: Dichiarazione di presa visione dei percorsi e dello stato di manutenzione e conservazione degli scuolabus da acquisire in usufrutto;

Allegato 5: Dichiarazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Allegato 6: Modello di offerta economica per concorrenti singoli o raggruppamenti di concorrenti già costituiti;

Allegato 7: Modello di offerta per la costituzione del diritto di usufrutto sugli scuolabus di proprietà comunale per concorrenti singoli o raggruppamenti di concorrenti già costituiti;

Allegato 8: Modello di offerta economica per costituendi raggruppamenti di concorrenti;

Allegato 9: Modello di offerta per la costituzione del diritto di usufrutto sugli scuolabus di proprietà comunale per costituendi raggruppamenti di concorrenti.

Il Responsabile del procedimento F.to Dott. Agostino Di Antonio

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza F.to Ing. Dalila Pulcini



Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata

64015 Nereto (TE) Sede Amministrativa in Via Aldo Fabrizi,2 Sant'Omero (TE)

P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825
Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it
E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it
PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e carattere del servizio.

- 1. L'appalto ha per oggetto:
 - 1) il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, residenti nel territorio comunale ed ammessi a frequentare le attività scolastiche;
 - 2) il servizio di trasporto per le attività parascolastiche (viaggi e gite di istruzione);
 - 3) eventuali servizi di trasporto degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per partecipazione a colonie marine.
- 2. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto, pena l'applicazione delle sanzioni e delle procedure stabilite dal presente capitolato.
- 3. Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della L. 12.6.1990 n. 146 recante: "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali"; in caso di sciopero, pertanto, l'appaltatore dovrà essere rispettare la suddetta normativa.

Art. 2 – Durata dell'appalto.

- 1. La durata dell'appalto è di mesi 18 (diciotto) a decorrere dalla data di affidamento del Servizio. A tale data il contratto scadrà di diritto senza possibilità di rinnovo tacito.
- 2. L'appaltatore dovrà garantire l'inizio del servizio dalla data indicata dall'Amministrazione comunale; in caso contrario l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dal mancato inizio del servizio.
- 3. I giorni complessivi di servizio sono 202 (duecentodue) per anno scolastico; il servizio scuola comunica all'appaltatore i calendari scolastici e, di volta in volta, le eventuali sospensioni non programmate oppure le variazioni nell'orario di entrata o di uscita per le quali l'appaltatore non potrà esigere alcun compenso.

Art. 3 – Importo dell'appalto.

1. L'importo a base d'asta viene determinato in € 200.000,00 oltre I.V.A., riferito all'intera durata contrattuale di cui al precedente art. 2.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

- 1. L'appaltatore organizza il servizio di trasporto scolastico utilizzando un numero di automezzi sufficiente a garantirne il regolare svolgimento e secondo le indicazioni specificate nel successivo art. 11.
- 2. Il servizio ha inizio in coincidenza con l'avvio del calendario scolastico e termina con l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico.
- 3. Gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico sono prelevati dagli eventuali centri di raccolta o, in mancanza, dalle fermate individualizzate e condotti ai plessi scolastici di appartenenza e viceversa.
- 4. Qualora eccezionali esigenze scolastiche lo richiedano (trasferimento momentaneo plesso, spostamento di una sezione; ristrutturazione sede scolastica; interventi di straordinaria manutenzione immobile; calamità naturali che hanno determinato un temporaneo inutilizzo della struttura, etc.) è assicurato il trasporto degli alunni dal centro storico alle scuole rurali o viceversa.
- 5. La salita e la discesa degli alunni sono regolate in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l'Amministrazione comunale declina sin da ora ogni responsabilità.
- 6. L'appaltatore per nessun motivo può esimersi dall'effettuare il servizio e deve garantire la disponibilità di almeno un automezzo come riserva.

Art. 5 – Piano di lavoro.

1. L'appaltatore presenta al servizio scuola, entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico, un piano di lavoro dettagliato (da redigere sulla base dell'Allegato C) tenendo conto:

- dei dati indicati nell'allegato A relativi ai plessi scolastici da raggiungere e al numero degli alunni trasportati e presumibilmente da trasportare;
- degli itinerari di massima descritti nell'allegato B;
- dei dati acquisibili solamente con la riapertura delle scuole, quali il numero effettivo degli utenti del servizio, i loro nominativi ed indirizzi e la articolazione dello svolgimento dell'attività scolastica (ad esempio l'indicazione dei giorni di rientro pomeridiano).
- 2. Il piano di lavoro rispetta i seguenti standard qualitativi minimi:
 - la durata massima di permanenza per ciascun giro degli alunni sugli scuolabus è di 60 minuti per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I° grado e di 45 minuti per gli alunni della scuola dell'infanzia;
 - i Km di percorrenza per le sei linee come descritte nell'allegato B sono circa 515 giornalieri.
- 3. Per ogni linea istituita dall'appaltatore, il piano di lavoro descrive il percorso seguito, indica i Km effettuati, le fermate individualizzate o gli eventuali centri di raccolta, i nominativi o un altro codice di identificazione degli alunni prelevati, l'orario del prelievo, l'orario di scarico presso il plesso scolastico; l'allegato C offre uno schema che può essere utilizzato dall'appaltatore per impostare il piano di lavoro.

Art. 6 – Itinerari del trasporto scolastico. Variazioni.

- 1. L'appaltatore procede alla revisione del piano di lavoro vigente se durante l'anno scolastico si verificano gli eventi eccezionali, che in via esemplificativa, di seguito si riportano:
 - diversa ubicazione dei plessi scolastici nel raggio di almeno 10 chilometri dal vecchio plesso scolastico;
 - aumento o diminuzione dei plessi scolastici;
 - istituzione dei punti di prelievo destinazione sul territorio;
 - variazione sostanziale, almeno nel termine di venti unità, del numero degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus da prelevare presso le rispettive abitazioni in mancanza dell'istituzione, anche parziale, dei punti di prelievo destinazione sul territorio;
 - cambiamenti relativi all'ordinamento scolastico quali il numero dei rientri pomeridiani oppure il cambiamento degli orari scolastici.
- 2. Qualora dalla revisione del piano di lavoro effettuata ai sensi del comma 1 emergano variazioni chilometriche, che comportino un aumento o una diminuzione fino al 20% del percorso complessivo annuale di tutto il servizio, indicato nel piano di lavoro contrattualmente vigente, l'appaltatore ed il Comune si impegnano a non chiedere maggiorazioni o diminuzioni dell'importo contrattuale ed il nuovo piano di lavoro viene approvato con le modalità di cui all'art. 5 in sostituzione di quello fino ad allora vigente.
- 3. Qualora, invece, dalla revisione del piano di lavoro effettuata ai sensi del comma 1 emergano variazioni chilometriche che comportino una diminuzione o un aumento superiore al 20% della percorrenza chilometrica complessiva annuale prevista nel piano di lavoro contrattualmente vigente, l'importo dovuto alla ditta appaltatrice sarà rideterminato, limitatamente alla parte eccedente il 20%, sulla base del prezzo al chilometro corrisposto, risultante dalla seguente operazione matematica:

Canone annuo offerto (I.V.A. esclusa) diviso 202 (ossia il numero dei giorni di scuola dell'anno scolastico di riferimento), diviso il numero dei chilometri medi giornalieri effettuati.

- 4. La rideterminazione dell'importo contrattuale di cui al precedente comma 3 avverrà mediante l'adozione di un apposito provvedimento amministrativo da parte dell'organo comunale competente e la successiva stipulazione di un appendice al contratto d'appalto con spese contrattuali a totale carico dell'appaltatore.
- 5. L'Amministrazione si riserva inoltre, in conseguenza di sostanziali modifiche dei percorsi, la facoltà di chiedere la riduzione o l'aumento del numero dei mezzi da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto; in tal caso il costo del servizio sarà rideterminato con l'applicazione della seguente operazione matematica:

Canone annuo offerto (I. V.A. esclusa) diviso il numero di mezzi offerti per l'espletamento del servizio (costo unitario per mezzo) moltiplicato per i mezzi effettivamente necessari allo

svolgimento del servizio. La rideterminazione dell'importo contrattuale avverrà così come previsto dal precedente comma 4.

Art. 7 – Utenti del servizio di trasporto scolastico.

- 1. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere al trasporto scolastico dei soli alunni regolarmente iscritti al servizio ed in regola con il pagamento del contributo spettante al Comune. A tal fine, all'inizio di ciascun anno scolastico, il servizio scuola comunicherà all'appaltatore i nominativi degli alunni regolarmente iscritti; per ciascuno di essi l'appaltatore redigerà una scheda nominativa contenente i dati anagrafici, la paternità o maternità, la zona di provenienza, il riscontro del pagamento mensile.
- 2. Le schede degli utenti dovranno essere consegnate al personale di assistenza di ciascun scuolabus, il quale provvedere mensilmente a verificare che i trasportati siano in possesso del tesserino vidimato o di un altro documento a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3. Qualora un minore risulti sprovvisto dell'apposito tesserino o di un altro documento a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'appaltatore, nel termine massimo di giorni due dell'avvenuta verifica, né darà comunicazione al servizio scuola.
- 4. Entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento, le schede degli utenti dovranno essere presentate al servizio scuola per il riscontro contabile.

Art. 8 – Trattamento dei dati degli utenti del servizio.

- 1. L'appaltatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti del servizio di trasporto scolastico. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/1993 e s.m.i. e dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme prima richiamate.
- 2. Il Responsabile esterno si impegna affinché, una volta terminato il trattamento, tutte le informazioni che costituiscono la banca dati oggetto di trattamento siano restituite al Titolare.
- 3. Il Responsabile esterno si impegna a non comunicare ad ulteriori soggetti terzi i dati affidati, senza previa autorizzazione del Titolare del Trattamento.
- 4. Il Responsabile esterno si impegna a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza; riconosce il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 9 – Servizi supplementari.

- 1. L'appaltatore si impegna ad effettuare, oltre al trasporto scolastico, i seguenti servizi supplementari che sono da intendersi obbligatori e ricompresi nell'importo a base d'asta:
 - a) il servizio di trasporto per le attività parascolastiche (viaggi e gite di istruzione): percorrenza complessiva annua di 1.000 Km. Il servizio scuola informa l'appaltatore delle richieste pervenute dalle autorità scolastiche tempestivamente e comunque almeno due giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'attività parascolastica;
 - b) il servizio di trasporto scolastico a favore degli studenti diversamente abili, residenti nel territorio del Comune di Civitella del Tronto e frequentanti gli istituti scolastici superiori di secondo grado della Provincia di Teramo. Detto servizio, essendo funzionalmente non separabile dagli altri servizi stabiliti dal presente Capitolato, dovrà essere effettuato dall'impresa aggiudicataria che si assoggettarà al costo chilometrico calcolato in riferimento all'offerta più bassa proposta in sede di gara;
 - c) ulteriori servizi offerti in sede di partecipazione alla gara.
- 2. Qualora durante il periodo di vigenza del contratto di appalto per il servizio oggetto del presente Capitolato, l'Amministrazione comunale dovesse verificare la necessità di integrare la fornitura del servizio stesso con ulteriori servizi complementari funzionalmente non separabile rispetto a quelli di cui al presente Capitolato, e con un valore massimo pari al 50% del valore posto a base d'asta per l'affidamento del presente appalto, si procederà, alle condizioni e nei modi di cui all'art. 57, D.Lgs.

- 163/2006, alla stipula di un contratto integrativo con l'appaltatore che dovrà applicare il prezzo medio di mercato relativo all'offerta dei servizi complementari al netto della stessa percentuale di ribasso praticata in sede di gara.
- 3. L'Amministrazione Comunale, qualora si rendesse necessario, si riserva la facoltà di ridurre e/o accorpare il numero delle linee per le quali dovrà essere erogato il servizio oggetto del presente Capitolato di appalto; in questo caso il fornitore sarà tenuto ad interrompere il servizio in questione relativamente alle linee per le quali il Comune dovesse decidere in tal senso senza aver diritto ad alcun tipo di indennizzo, ristoro, ecc. a qualsiasi titolo.

Art. 10 – Autoveicoli adibiti all'espletamento del servizio.

- 1. L'appaltatore si impegna ad impiegare nel servizio un numero adeguato di mezzi, comunque sempre non inferiore a sei sia nei percorsi di andata che di ritorno, tenendo conto del rapporto numero posti a sedere/numero bambini trasportati; dispone altresì di almeno un mezzo di riserva per le sostituzioni.
- 2. Per lo svolgimento del servizio l'appaltatore utilizza gli scuolabus di proprietà comunale concessi in usufrutto a fronte del pagamento del canone annuo offerto in sede di partecipazione alla gara che non potrà essere in ogni caso inferiore ad € 1.000,00 (mille/00).
- 3. Il canone offerto è annuale e non è soggetto a revisione per tutta la durata del contratto.
- 4. Le condizioni di utilizzo degli scuolabus sono disciplinate dalle norme contenute nel presente capitolato è nell'allegato schema di contratto di usufrutto.
- 5. Gli automezzi su cui è costituito il diritto di usufrutto sono quelli di seguito elencati:
 - Miniscuolabus Tipo IVECO A40E10 Targa EX 964 KY
 - Miniscuolabus Tipo FIAT DUCATO Targa EX 464 SW
 - Miniscuolabus Tipo FIAT DUCATO Targa EX 382 SW
 - Autobus Tipo IVECO 65/CE4 Targa EX 956 KY
 - Autobus Tipo IVECO 49E12/52 Targa EX 957 KY
- 6. In sede di gara i concorrenti dichiarano di aver preso visione dello stato di manutenzione e conservazione degli scuolabus di proprietà comunale in ogni loro aspetto.
- 7. I mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio dovranno essere impiegati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, come previste e disciplinate nel D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento di attuazione e ss.mm. (nuovo codice della strada). Inoltre dovranno essere utilizzati osservando tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e/o nei documenti autorizzativi dei veicoli (licenze).
- 8. In caso di improvviso inutilizzo di uno o più automezzi, l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione con analogo mezzo e quindi assicurare in ogni caso il servizio di trasporto.
- 9. Per lo svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà utilizzare 1 (uno) mezzo di sua proprietà, in possesso delle seguenti caratteristiche da dichiarare nell'istanza di presentazione dell'offerta:
 - data di immatricolazione non precedente all'anno 2000;
 - deve essere omologato, idoneo ed autorizzato al trasporto scolastico degli alunni delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di I° grado ai sensi di quanto previsto dalla vgente normativa, nonché muniti della necessaria documentazione richiesta per la circolazione;
 - essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dalla normativa vigente; eventuali variazioni e/o rinnovi di revisione e ogni altra verifica o ispezione dei mezzi resa obbligatoria dalle norme di legge e/o regolamenti, disposizioni, ecc. dovranno essere comunicati all'Ufficio;
 - non sono ammessi mezzi che prevedono posti in piedi ai sensi della vigente normativa;
 - essere munito di polizza assicurativa RCA, così come previsto al successivo art. 26;
 - possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi e difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 aprile 1977.

Art. 11 – Mezzi del fornitore.

- 1. Il fornitore, oltre a quanto richiesto al precedente articolo 10, punto 9, deve avere la disponibilità esclusiva di n. 1 (uno) mezzo per l'effettuazione di sostituzioni, con le seguenti caratteristiche da dichiarare nell'istanza di presentazione dell'offerta:
 - data di immatricolazione non precedente all'anno 2012;
 - deve essere omologato, idoneo ed autorizzato al trasporto scolastico degli alunni delle scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché muniti della necessaria documentazione richiesta per la circolazione;
 - essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dalla normativa vigente. Eventuali variazioni e/o rinnovi di revisione e ogni altra verifica o ispezione dei mezzi resa obbligatoria dalle norme di legge e/o regolamenti, disposizioni, ecc. dovranno essere comunicati all'Ufficio;
 - non sono ammessi mezzi che prevedono posti in piedi ai sensi della vigente normativa;
 - essere muniti di polizza assicurativa RCA, così come previsto al successivo art. 26;
 - possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi e difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18.04.1977.
- 2. L'appaltatore, oltre a quanto sopra, dovrà mettere a disposizione dell'Ente un mezzo per il trasporto disabili in possesso di idonea autorizzazione come da normativa vigente per un massimo di 30 (trenta) giornate annue.
- 3. Gli ulteriori automezzi per le sostituzioni inseriti nell'istanza di presentazione dell'offerta dovranno possedere le medesime caratteristiche di cui all'articolo 10, punto 9, del presente capitolato speciale d'appalto.
- 4. Il fornitore è tenuto a comprovare, prima dell'inizio del servizio, la disponibilità esclusiva a qualsiasi titolo (proprietà, leasing, ecc.) dei mezzi che utilizzerà per il servizio in argomento ai sensi della vigente normativa.
- 5. Gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno recare sulle fiancate la scritta ben visibile "Comune di Civitella del Tronto"; sul retro dovrà essere applicata con pellicola rifrangente, o analoga segnaletica, la scritta "Scuolabus Salita e Discesa Alunni".
- 6. Il fornitore deve presentare, prima dell'inizio del servizio di ciascun anno scolastico, la copia della carta di circolazione dei mezzi che intende utilizzare per lo svolgimento del servizio.

Art. 12 – Oneri a carico dell'appaltatore.

- 1. Tutte le spese di gestione del servizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni a qualsiasi titolo, sono a carico del fornitore il quale ha inoltre l'obbligo della regolare preordinata manutenzione dei mezzi che non potranno essere destinati ad usi diversi da quelli previsti dalla normativa vigente. Nello specifico sono a carico del fornitore:
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carburante, lubrificanti, manutenzione e sostituzione pneumatici, montaggio di pneumatici e montaggio di catene, lampadine, tergicristalli, componenti del motore soggetti ad usura, quali ad esempio cinghie di trasmissione, candele, batterie, pastiglie e dischi freni, filtri e componenti del motore in generale, sostituzione di tappezzerie e sedili nei casi di danno, deterioramenti o rotture conseguenti a mancata manutenzione, ecc.);
 - la pulizia interna ed esterna dei mezzi, con cadenza settimanale e comunque anche con cadenza più frequente ogniqualvolta si renda necessario;
 - l'esecuzione dei tagliandi periodici, secondo le indicazioni dei costruttori dei mezzi;
 - le sanzioni amministrative e contravvenzioni;
 - tassa di possesso;
 - tasse e imposte per l'aggiornamento dei libretti di circolazione;
 - assicurazione RC auto;
 - la revisione periodica così come prevista per legge di cui il fornitore è tenuto a trasmettere copia all'Amministrazione Comunale.

- 2. Tutti i mezzi adibiti al servizio, compresi quelli concessi in usufrutto dall'Ente, dovranno essere efficienti; degli stessi deve essere sempre garantita la funzionalità e la sicurezza.
- 3. I mezzi inoltre dovranno essere decorosi e tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia interna ed esterna, assicurando anche il costante funzionamento di tutti gli impianti presenti.
- 4. II fornitore è inoltre tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della manutenzione.
- 5. In caso di inidoneità, di qualsiasi tipo e genere, dei mezzi messi a disposizione dell'Ente la Ditta Aggiudicataria dell'Appalto del Servizio si impegna a garantire la sostituzione degli stessi, garantendo il regolare svolgimento del servizio senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
- 6. Nel periodo compreso fra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno gli automezzi dovranno essere dotati, a cura e spese dell'appaltatore, di pneumatici da neve e di catene.
- 7. Il fornitore dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla Ditta esterna) in possesso della necessaria professionalità in conformità alla vigente normativa e mensilmente al responsabile di esercizio.
- 8. La scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate.
- 9. Tutte le schede al termine del mese devono essere conservate nella sede legale del fornitore e rese disponibili per le verifiche entro il 10 del mese successivo.
- 10. Trimestralmente, copie di dette schede dovranno essere inviate all'Ufficio competente del Comune di Civitella del Tronto.
- 11. L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in pubblico servizio e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.
- 12. L'appaltatore durante lo svolgimento del servizio non dovrà utilizzare i veicoli per altri scopi né deviare dai percorsi stabiliti per esigenze personali.

Art. 13 – Personale di servizio. Requisiti e compiti.

- 1. A bordo degli automezzi sono presenti un autista ed un accompagnatore; il personale deve essere capace e fisicamente idoneo.
- 2. Gli autisti devono essere titolari:
 - I. di patente D;
 - II. di carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per trasporto professionale di persone oppure del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) tipo KD alla data di scadenza del bando di gara munito di ricevuta rilasciata da un Ufficio della motorizzazione civile attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio della C.Q.C, per trasporto di persone.
- 3. Il personale addetto al servizio di assistenza è messo a disposizione dal Comune.
- 4. Su richiesta dell'Ente, l'appaltatore dovrà reperire personale che sia idoneo allo svolgimento dell'attività di assistenza secondo i requisiti richiesti dal presente Capitolato. Il costo di questo ulteriore servizio sarà compensato dall'Amministrazione comunale sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria.
- 5. L'appaltatore si impegna in via prioritaria e salvo dimostrata inidoneità, impossibilità legale o tecnico-organizzativo-finanziaria ad assumere i lavoratori impiegati nel servizio dal precedente appaltatore, attivando le necessarie procedure amministrative.
- 6. L'autista dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e di discesa degli alunni, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli stessi.
- 7. L'accompagnatore esercita la vigilanza sugli utenti dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata nella corsa di andata e plesso scolastico nella corsa di ritorno) sino a quando interviene quella effettiva o potenziale del personale scolastico ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, oppure dei genitori nel momento di ritorno a casa. Compito dell'accompagnatore è dunque quello di favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio lavoro e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo

di permanenza sul mezzo. A tal fine, l'accompagnatore: accerta che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti; assiste gli utenti nella fase di salita e di discesa dallo scuolabus; controlla che i trasportati non arrechino danni a se stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti; non lascia gli alunni incustoditi e quindi li trattiene sullo scuolabus sia se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento sia se i cancelli della scuola sono ancora chiusi.

- 8. L'appaltatore, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, fornisce l'elenco-nominativo del personale impiegato nella guida degli automezzi e trasmette per gli autisti copia fotostatica della patente di guida e della C.Q.C. oppure del C.A.P. tipo KD munito della relativa ricevuta. Siffatto obbligo va rispettato anche in caso di avvicendamento del personale.
- 9. Il personale impiegato dovrà restare lo stesso per tutto il periodo di svolgimento del servizio, salvo l'eventualità prevista nel successivo articolo 14, comma 2, o per il verificarsi di cause di forza maggiore; in entrambi i casi dovrà sempre esserne data apposita e motivata comunicazione preventiva via fax o mail al servizio scuola del Comune. I sostituti degli autisti dovranno essere perfettamente a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi.

Art. 14 – Condotta del personale adibito al servizio.

- 1. Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, in considerazione dell'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. In particolare durante lo svolgimento del servizio al conducente e agli accompagnatori è vietato:
 - fare schiamazzi ed usare gesti e parole volgari, anche nell'intento di richiamare all'ordine gli utenti;
 - fare salire sugli automezzi persone non aventi diritto;
 - caricare utenti oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
 - fumare e bere bevande alcoliche:
 - deviare dal percorso concordato, effettuare fermate non previste;
 - non effettuare fermate previste.
- 2. L'appaltatore si impegna a richiamare e, in caso di recidiva, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta corretta. L'Ente appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio o che non osservi un contegno corretto nei confronti dell'utenza. La sostituzione con personale di pari livello e professionalità dovrà essere effettuata dalla ditta appaltatrice entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità ai sensi dell'art. 21 del presente capitolato.
- 3. L'appaltatore deve inoltre curare che il proprio personale:
 - indossi un abbigliamento decoroso;
 - sia munito di un apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - mantenga il segreto e la totale riservatezza sui fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Art. 15 – Osservanza delle norme in materia di lavoro.

1. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle normative vigenti, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non aderente ad associazioni firmatarie ed indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'impresa. Se l'appaltatore riveste la forma giuridica di "cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei citati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore è tenuto inoltre

all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

- 2. Qualsiasi variazione negli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi dei dipendenti è a rischio e spese dell'appaltatore, il quale non può pretendere compensi o indennizzi di sorta.
- 3. L'appaltatore si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Responsabile del servizio scuola del Comune e a richiesta di quest'ultimo al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o siano in contrasto con quanto pattuito con il Comune.
- 4. L'appaltatore dovrà attuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 a carico del Datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed informare il Comune delle attività poste in essere prima dell'inizio del servizio e, successivamente, all'inizio di ogni anno scolastico.
- 5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, si dichiara che non sussistono nel presente appalto rischi da interferenza.
- 6. La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo per l'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto.

Art. 16 – Eventi eccezionali.

- 1. L'appaltatore è tenuto a dare al servizio scuola del Comune immediata comunicazione (al massimo entro un'ora), con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.
- 2. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a causa di forza maggiore, l'appaltatore effettua le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al servizio scuola.
- 3. In caso di circostanze eccezionali che rendessero necessarie delle interruzioni del servizio, l'appaltatore deve darne immediatamente notizia al servizio scuola e alle autorità scolastiche e provvedere inoltre, nel caso in cui sul mezzo fossero già presenti i minori da trasportare, ad avvisare con la stessa immediatezza le rispettive famiglie.
- 4. Nei percorsi di ritorno, qualora presso il centro di raccolta oppure presso la fermata individualizzata non sia presente il genitore o altro adulto delegato alla riconsegna dell'utente, l'autista continua il percorso trattenendo il minore sullo scuolabus e, al termine del giro, qualora non sia stato possibile contattare l'adulto di riferimento, lo riconsegna al Comando dei Vigili Urbani. Entro il giorno successivo l'appaltatore da comunicazione dell'episodio al servizio scuola che provvedere a porre a carico del genitore il maggior costo del servizio.

Art. 17 – Oneri a carico dell'Amministrazione.

- 1. L'Amministrazione comunale si impegna a:
 - fornire alla ditta appaltatrice il calendario predisposto dalle autorità scolastiche, l'elenco nominativo degli utenti iscritti al servizio con l'indicazione della residenza, della scuola frequentata e dei relativi orari di entrata e di uscita;
 - comunicare alla ditta appaltatrice le variazioni, conseguenti a nuove iscrizioni, ad una diversa articolazione dell'orario delle lezioni o ad altre sopraggiunte evenienze non prevedibili, da apportare al piano di lavoro annuale in modo da riorganizzare il servizio nella settimana successiva:
 - concordare con l'appaltatrice la revisione dei percorsi che comporti un aumento o una

- diminuzione chilometrica ai sensi dell'art. 6 del presente capitolato;
- liquidare alla ditta appaltatrice le competenze ad essa spettanti per il servizio reso come meglio specificato al successivo art. 18.

Art. 18 – Corrispettivo e revisione.

- 1. L'Amministrazione comunale corrisponde alla ditta appaltatrice un compenso pari all'importo di aggiudicazione, oltre l'I.V.A. di legge, che è comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato e non potrà variare in aumento per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dal precedente art. 6.
- 2. Il corrispettivo dovuto è liquidato mensilmente per i soli mesi di svolgimento del servizio (settembre luglio) entro trenta giorni dalla presentazione delle relative fatture. Le fatture saranno liquidate solo dopo la stipulazione del contratto, se successiva all'avvio del servizio, e la verifica del puntuale assolvimento della prestazione.
- 3. Dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le eventuali spese per le esecuzioni d'ufficio, le penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.
- 4. Non è ammessa la revisione del corrispettivo per tutta la durata dell'appalto. Pertanto l'appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta economica, deve valutare e ponderare il rischio derivante dall'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi utilizzati nell'organizzazione dell'impresa, nonché dalle dinamiche salariali del personale impiegato.

Art. 19 – Verifiche.

- 1. L'Amministrazione comunale ha il diritto di effettuare in ogni momento controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto nei modi e nei tempi stabiliti dal presente capitolato e nel piano di lavoro annuale, servendosi all'uopo anche del Corpo dei Vigili Urbani.
- 2. L'Amministrazione comunale può predisporre periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione di tutti gli automezzi e ordinare tutte le riparazioni e le sostituzioni che riterrà necessarie.
- 3. La ditta appaltatrice accetta di sottostare a tutti i controlli consentendo al personale comunale o ad altro appositamente incaricato l'accesso sugli scuolabus e di adottare le misure di sicurezza che venissero prescritte.

Art. 20 – Subappalto e cessione del contratto.

- 1. E' fatto divieto di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, il servizio oggetto del presente capitolato.
- 2. E' assolutamente vietata la cessione parziale o totale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria per i quali si applicano le disposizioni dell'ari 116 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
- 3. Il divieto di cessione del contratto e di subappalto si estendono a tutta la durata dell'appalto. Il contravvenire al divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, salvo i maggiori danni accertati.
- 4. Le cessioni dei crediti derivanti dal contratto sono ammesse entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 21 - Penali.

- 1. Ove si verifichino inadempienze da parte del fornitore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Amministrazione Comunale penali in relazione alla gravità delle inadempienze a tutela delle disposizioni contenute nel presente contratto di appalto e suoi allegati e nella vigente normativa.
- 2. Le penali minime che l'Amministrazione Comunale ha titolo di applicare sono le seguenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento:

	Penale in EURO	Tipologia
1.	1.000,00	per ogni giorno o frazione di giorno (turno) in cui non venga erogato il servizio salvo per comprovate cause di forza maggiore;
2.	500,00	ogni qualvolta viene negato l'accesso agli incaricati dall'Amministrazione Comunale ad eseguire i controlli, sopralluoghi o ispezioni;
3.	500,00	comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti per singolo evento, salvo che il fatto non costituisca inadempienza;
4.	500,00	mancato rispetto dell'orario di ingresso e di uscita degli alunni trasportati nelle scuole di appartenenza, superiore ai quindici minuti rispetto all'orario scolastico per ciascuna inadempienza;
5.	500,00	per ogni mancata comunicazione all'Ente e/o alle famiglie degli utenti di eventuali ritardi o guasti che comunque dovessero verificarsi;
6.	500,00	per ogni mancata comunicazione della sostituzione del personale;
7.	500,00	per ogni giorno di mancata sostituzione del personale dietro richiesta dell'Amministrazione così come previsto all'art. 13 del presente contratto di appalto;
8.	3.500,00	inosservanza anche parziale delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e Direttive in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (per ciascun episodio);
9.	500,00	per ogni assenza del Rappresentante o del suo sostituto senza intervenuta sostituzione;
10.	500,00	utilizzo di veicolo in cattive condizioni di pulizia, per ciascun episodio;
11.	500,00	effettuazione di percorso durante il quale non siano osservate le fermate necessarie o non siano rispettati gli orari previsti, per ciascun percorso;
12.	1.500,00	utilizzo di veicoli che non rechino a bordo tutta o parte della documentazione prescritta dalla normativa vigente, per ciascun episodio;
13.	2.000,00	utilizzo di veicolo di cui non sia stato esibito all'Ufficio copia del libretto di circolazione di cui all'art. 11 del presente Capitolato di appalto, per ciascun episodio;
14.	1.000,00	mancata comunicazione di eventuali variazioni e/o rinnovi di revisioni di cui all'art. 12 del presente Capitolato di appalto, per ciascun episodio;
15.	500,00	mancata dotazione di telefono cellulare al personale autista e accompagnatore, per ciascun episodio riferito a ciascuna figura e per ciascun giorno;
16.	500,00	mancata comunicazione dei recapiti telefonici e/o delle linee di destinazione dell'autista e dell'accompagnatore ovvero mancata comunicazione della variazione, per ogni episodio e per ciascun giorno di ritardo nelle comunicazioni;
17.	da 500,00 a 12.000,00	per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal Disciplinare e suoi allegati, a seconda della gravità.

^{3.} In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede alla contestazione scritta, eventualmente anche solo via e-mail, al soggetto Rappresentante per il fornitore, o suo Sostituto, del

disservizio o dell'inadempimento ed alla contestuale fissazione di un termine a suo insindacabile giudizio per la regolarizzazione in relazione alla gravità del disservizio o dell'inadempimento e all'incidenza sulla regolarità del servizio reso.

- 4. Tutte le contestazioni dovranno essere effettuate all'atto del verificarsi della inadempienza oppure al momento in cui l'Ente ne sia venuto a conoscenza anche da terzi, e ciò in diretto contraddittorio con il Responsabile incaricato dal fornitore.
- 5. Alla contestazione formulata dall'Amministrazione Comunale il fornitore ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre *quindici giorni* dalla data di ricevimento della nota di contestazione ovvero nel maggiore termine stabilito dall'Amministrazione in casi di particolare complessità.
- 6. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di accertato inadempimento o disservizio, il Comune applicherà la relativa penale.
- 7. Nelle more della regolarizzazione del servizio o della sua ripresa in caso di interruzione o sospensione l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ordinare ad altra ditta l'esecuzione, anche parziale, della prestazione e potrà eventualmente far ricorso anche ad altre ditte di trasporto o servizio taxi qualora si rendesse necessario per garantire il regolare andamento del servizio. In tali casi il maggior onere finanziario sostenuto dall'Amministrazione farà carico al fornitore restando in ogni caso il diritto al risarcimento degli ulteriori danni che possano essere derivati all'Amministrazione comunale e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.
- 8. L'applicazione delle penali non pregiudica i diritti spettanti al Comune per le violazioni contrattuali ed in particolare il diritto al risarcimento del maggior danno arrecato e la refusione di tutte le spese che l'Amministrazione comunale dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle inadempienze riscontrate.
- 9. Tanto le penali, quanto le somme percepite a titolo del risarcimento del maggior danno e le spese suddette, saranno imputate alla quota parte del compenso per il mese durante il quale è stato accertato l'inadempimento o, se non sufficiente, a quelle dei periodi successivi, mediante trattenuta sui mandati di pagamento emessi in favore del fornitore stesso. Le trattenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della cauzione che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente reintegrata.
- 10. Qualora l'affidatario non ottemperi tempestivamente alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione e per il ripristino della piena funzionalità del servizio l'Amministrazione comunale avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di affidamento con preavviso di 15 (quindici) giorni, procedendo all'incameramento del deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal successivo art. 25, e restando a carico dello stesso affidatario il risarcimento di eventuali ulteriori danni ed il rimborso di eventuali ulteriori spese derivanti all'Ente a questo riguardo.

Art. 22 - Risoluzione del contratto.

- 1. Ai sensi dell'ari 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:
 - mancato inizio del servizio;
 - interruzione non motivata del servizio;
 - abbandono del servizio;
 - riscossione di tariffe per l'espletamento del servizio;
 - perdita dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio;
 - impiego di personale non dipendente dall'appaltatore;
 - inosservanza delle norme di legge e contrattuali nei confronti del proprio personale ed, in particolare, il mancato pagamento degli oneri contributivi od assicurativi così come il mancato o più volte reiterato ritardo nella corresponsione degli stipendi;
 - utilizzo di mezzi non in regola con la normativa vigente in materia di circolazione;
 - contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'appaltatore;
 - subappalto o cessione del contratto;

- mancata attuazione delle proposte migliorative del servizio presentate in sede di gara;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- quando, ripetutamente, durante il periodo contrattuale, l'Amministrazione abbia dovuto contestare alla ditta il servizio fornito o l'abbia dovuta richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali.
- 2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del Comune, in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso il Comune incamererà la cauzione definitiva a titolo di penale e l'appaltatore risponderà, oltre che dei danni subiti, anche degli eventuali maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del servizio fino alla conclusione delle procedure per una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 23 - Recesso unilaterale.

- 1. Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata alla ditta appaltatrice, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
- 2. Qualora l'Amministrazione Comunale, nella vigenza del contratto, dovesse deliberare il ricorso un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, oppure ravvedesse opportunità della soppressione del servizio o infine ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante lettera raccomandata con almeno 90 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere risolto, al termine dell'anno scolastico in corso, senza alcun indennizzo alla ditta appaltatrice.

Art. 24 – Esecuzione in danno.

- 1. L'Amministrazione, verificando abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ha la facoltà di ordinare ad un'altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
- 2. Per la rifusione delle spese e dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della parte inadempiente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 25 - Cauzione definitiva.

- 1. Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore deve costituire a favore del Comune e per tutta la durata dell'appalto una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale in uno dei modi e con le caratteristiche di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
- 2. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
- 3. La cauzione è versata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
- 4. Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore è tenuto a reintegrarla entro quindici giorni.
- 5. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
- 6. La cauzione sarà svincolata al termine dell'appalto, previa definizione di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la ditta appaltatrice e sempre che al Comune non competa il diritto di

incameramento totale o parziale della stessa.

Art. 26 – Responsabilità e danni.

- 1. L'appaltatore si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto. Si accolla, quindi, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero agli utenti, al Comune o a terzi, a cose o a persone; esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata contro di essa.
- 2. L'appaltatore è responsabile verso il Comune dell'esatto e puntuale adempimento del contratto e dell'operato dei suoi dipendenti.
- 3. Per tale motivo, a maggiore garanzia, l'appaltatore costituisce e consegna all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche:
 - A) **R.C. Auto**: gli autobus da utilizzare per lo svolgimento del servizio su cui viene costituito diritto di usufrutto in favore dell'appaltatore sono già assicurati con contratto di assicurazione intestato al Comune di Civitella del Tronto. L'appaltatore assume l'obbligo di provvedere al pagamento dei premi semestrali o annuali negli importi correnti. A tal fine il Comune trasmette tempestivamente all'appaltatore il preavviso di scadenza delle polizze inviato dalle compagnie di assicurazione. Scoperti e franchigie sono a carico dell'appaltatore.
 - B) Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro. Ad ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, l'appaltatore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:
 - la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Civitella del Tronto;
 - la polizza dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
 - la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad Euro 2.500.000,00 con limite non inferiore ad Euro 2.500.000,00 per R.C.T. e con un sottolimite non inferiore a Euro 1.500.000,00 per R.C.O. per persona;
 - la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti fatti salvi i casi di dolo;
 - la polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell'appaltatore;
 - la polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in originale o copia conforme, dall'appaltatore al Comune prima della stipulazione del contratto;
 - le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

Art. 27 – Trattamento dei dati dell'appaltatore.

1. I dati personali dell'appaltatore e del personale da questi dipendente saranno trattati per tutti gli adempimenti conseguenziali la stipulazione del contratto e la gestione del servizio con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; responsabile del trattamento dei dati è il dott. Agostino Di Antonio.

Art. 28 – Adempimenti a carico dell'aggiudicatario.

1. Sono a carico del concorrente dichiarato aggiudicatario i seguenti adempimenti, pena la decadenza dall'affidamento, la comminatoria di penalità o la risoluzione del contratto stesso:

Prima della stipula del contratto

- ✓ Consegna della cauzione definitiva;
- ✓ Consegna della polizza R.C.T./R.C.O. richiesta debitamente quietanzata;
- ✓ Consegna delle quietanze relative alle spese contrattuali;
- ✓ Consegna dell'ulteriore documentazione richiesta per la stipula del contratto e di quella relativa al riscontro delle dichiarazioni sostitutive presentate in merito al possesso dei «requisiti minimi di partecipazione» richiesti;
- ✓ Consegna, in copia, delle carte di circolazione degli autobus, complete degli estremi delle «licenze», corredate dalle copie delle polizze assicurative R.C.A. con le caratteristiche minime richieste (qualora l'appaltatore utilizzi nella gestione del servizio mezzi propri);
- ✓ Consegna dell'elenco nominativo del personale, corredato dalla copia dei titoli abilitativi dei conducenti con l'indicazione del recapito di reperibilità;
- ✓ Comunicazione del domicilio eletto dall'appaltatore e dei relativi recapiti telefonici;
- ✓ Informazione circa l'osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 (data del documento di vantazione del rischio, indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, misure adottate per la formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi legati all'attività);
- ✓ Stipula del contratto entro il termine indicato nella relativa comunicazione.

Nel corso dell'appalto

- ✓ Consegna delle quietanza relative alle annualità successive delle polizze R.C.A. R.C.T./R.C.O. costituite per l'appalto;
- ✓ Consegna della documentazione attestante la regolarità contributiva e la corresponsione delle retribuzioni al personale di servizio ogni trimestre a partire dal mese di gennaio di ogni anno di validità del contratto;
- ✓ A seguito di ogni variazione aggiornamento dell'elenco nominativo degli autisti, consegna di una copia dei documenti abilitativi;
- ✓ A seguito di ogni variazione aggiornamento dell'elenco dei mezzi, una copia delle carte di circolazione, dagli estremi delle licenze e dalle copie delle polizze assicurative R.C.A. con le caratteristiche richieste.

Art. 29 - Contratto.

- 1. Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di efficacia della aggiudicazione definitiva, salvo il maggior termine occorrente per la verifica dei requisiti autodichiarati dalla ditta in sede di gara.
- 2. L'inizio del servizio di trasporto scolastico deve essere assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l'Ente appaltante.
- 3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto e la sua registrazione sono a carico della ditta appaltatrice.

Art. 30 – Foro competente.

1. Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente capitolato che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Teramo.

Art. 31 – Disposizioni finali.

- 1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia.
- 2. La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero

intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma recedente.

Il presente capitolato è composto da n. 31 articoli e dai seguenti allegati:

- I. **Allegato A** Indicazione dei plessi scolastici da raggiungere e alunni trasportati nel corso dell'anno scolastico 2015/2016;
- II. **Allegato B** Piano di lavoro di massima per l'anno scolastico 2015/2016;
- III. **Allegato** C Contiene uno schema per la redazione del piano di lavoro;
- IV. **Allegato D** Schema di contratto di usufrutto in favore dell'appaltatore sugli automezzi di proprietà comunale.

Il Responsabile del procedimento

F.to Dott. Agostino Di Antonio

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza

F.to Ing. Dalila Pulcini